

Corte Costituzionale

Revisione

La decisione

È illegittimità la disposizione dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA (4 aprile 2011) 7 aprile 2011 n. 113 – Pres. DE SIERVO - Rel. MADDALENA

Il commento a prima lettura

Raccogliendo l'invito della comunità degli studiosi che auspicava la necessità di intervenire in modo da rendere operativo il precetto di cui all'art. 46§1, C.E.D.U. (al proposito v. la bibliografia indicata al § 6), la Corte costituzionale scrivendo un'altra pagina nell'*affaire* Dorigo –dopo che nel 2008 con la sentenza n. 129, non aveva potuto accogliere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. per un improprio richiamo ai parametri costituzionali di riferimento (artt. 3, 10 e 27 Cost.)– ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 630 C.p.p. «nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo» (Corte Cost., n. 113 del 2011). Sollevata nuovamente la questione –anche a fronte dell'inerzia del legislatore, sollecitato a varare un testo che consentisse al nostro sistema penale di recepire le decisioni della Corte europea e apprestare un rimedio per “riaprire” i processi dichiarati iniqui dalla Corte europea– per contrasto con l'art. 117 Cost., la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 630 C.p.p. «proprio perché (e nella parte in cui) non contempla un “diverso” caso di revisione, rispetto a quelli ora regolati, volto specificamente a consentire (per il processo definito con una delle pronunce indicate

nell'art. 629 C.p.p.) la riapertura del processo -intesa, quest'ultima, come concetto di genere, funzionale anche alla rinnovazione di attività già espletate, e, se del caso, di quella integrale del giudizio- quando la riapertura stessa risulti necessaria, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della C.E.D.U., per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (cui, per quanto già detto, va equiparata la decisione adottata dal Comitato dei ministri a norma del precedente testo dell'art. 32 C.E.D.U.)».Ovviamente la riapertura «andrà apprezzata -oltre che in rapporto alla natura oggettiva della violazione accertata (è di tutta evidenza, così, ad esempio, che non darà comunque luogo a riapertura l'inosservanza del principio di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo 1, C.E.D.U., dato che la ripresa delle attività processuali approfondirebbe l'offesa)- tenendo naturalmente conto delle indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta, nonché nella sentenza "interpretativa" eventualmente richiesta alla Corte di Strasburgo dal Comitato dei ministri, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, della C.E.D.U. S'intende, per altro verso, che, quando ricorra l'evenienza considerata, il giudice dovrà procedere a un vaglio di compatibilità delle singole disposizioni relative al giudizio di revisione. Dovranno ritenersi, infatti, inapplicabili le disposizioni che appaiano inconciliabili, sul piano logico-giuridico, con l'obiettivo perseguito (porre l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione accertata, e non già rimediare a un difettoso apprezzamento del fatto da parte del giudice, risultante da elementi esterni al giudicato), prime fra tutte -per quanto si è osservato- quelle che riflettono la tradizionale preordinazione del giudizio di revisione al solo proscioglimento del condannato. Così, per esempio, rimarrà inoperante la condizione di ammissibilità, basata sulla prognosi assolutoria, indicata dall'art. 631 C.p.p.; come pure inapplicabili saranno da ritenere - nei congrui casi - le previsioni dei co. 2 e co. 3 dell'art. 637 C.p.p. (secondo le quali, rispettivamente, l'accoglimento della richiesta comporta senz'altro il proscioglimento dell'interessato, e il giudice non lo

GIURISPRUDENZA SOTTO OBIETTIVO

può pronunciare esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio)». Un altro interessante aspetto considerato dalla Consulta è quello legato ai vizi processuali che nel nostro codice restano coperti dal giudicato. L'esigenza di rispetto degli obblighi internazionali impone una deroga, per cui «il giudice della revisione valuterà anche come le cause della non equità del processo rilevate dalla Corte europea si debbano tradurre, appunto, in vizi degli atti processuali alla stregua del diritto interno, adottando nel nuovo giudizio tutti i conseguenti provvedimenti per eliminarli».

CIRO SANTORIELLO